

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese

Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Previdenza, Contributi

e Affari Giuridici del Personale

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. 479 del 22 MAG. 2023

OGGETTO: Congedo parentale, ai sensi all'art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., alla dipendente **Matricola n° 730140.**

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto esiste regolare copertura finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Tiziana Bisconte

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 22 MAG. 2023

e fino al 05 GIU. 2023

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.

Dr. Antonio Luzzi

SETTORE AMMINISTRATIVO
(Ufficio Previdenza, contributi e Affari Giuridici del Personale)

Il Dirigente

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 22 dicembre 2021 prot. n. 14859 con il quale il Dott. Antonio LEUZZI è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione n. 188 del 15/05/2023, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

Premesso che: la dipendente Matricola n° 730140, in servizio a tempo pieno e indeterminato c/o questa Azienda, ha avanzato istanza, acquisita al protocollo generale in data 22 Maggio 2023 col numero 6614, finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., la fruizione del congedo parentale per il figlio, le cui generalità sono conservate in atti, per il periodo dal 01 Giugno 2023 al 31 Ottobre 2023 per un totale di giorni 40 con retribuzione al 30%;

Visti:

- l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. secondo cui *"1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*

- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*

- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.*

1-bis. *La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. (...).*

1-ter. *In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo(...).*

US 414 C

02/05/2024
02/05/2024

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

- l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. secondo cui *"1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. (...)*

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzioni di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

- l'art. 35 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. secondo cui *"I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa. (...)"*

- l'art. 45 del CCNL Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019-2021 - secondo cui *"3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, per i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute e non riducono le ferie. (...) **Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. (...) I congedi parentali ad ore non sono fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie**";*

Verificato che, alla data della suddetta istanza, la dipendente Matricola n° 730140, per il figlio oggetto della richiesta, ha fruito, a titolo di congedo parentale, di giorni 30 (trenta) retribuiti al 100%, giorni 0 (zero) retribuiti al 30% e di giorni 0 (zero) non retribuiti;

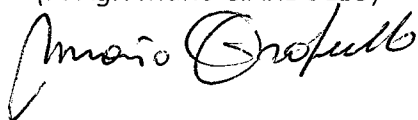
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover accogliere l'istanza della dipendente Matricola n° 730140 volta a fruire del congedo parentale per il periodo 01 Giugno 2023 al 31 Ottobre 2023, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, e di ridurre, in applicazione dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. ii., al 30% le competenze stipendiali per i relativi giorni di assenza;

DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di riconoscere** alla dipendente Matricola n° 730140 in servizio a tempo pieno e indeterminato c/o questa Azienda, il diritto a fruire del congedo parentale per il figlio, le cui generalità sono conservate in atti, dal 01 Giugno 2023 al 31 Ottobre 2023, per un totale di giorni 40;
2. **di stabilire** che alla dipendente, per i **40 giorni di congedo parentale**, verrà corrisposto il **30 per cento della retribuzione**, ai sensi dell'art. l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.;
3. **di precisare** che ai sensi della normativa richiamata in premessa i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzioni di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;
4. **di fare obbligo** alla dipendente Matricola n° 730140 di:
 - comunicare al Ce.S.A. n° 5 – Ufficio Sperimentazione, all'Ufficio Trattamento Economico e all'Ufficio Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale le modalità e i giorni di congedo fruiti mensilmente;
 - comunicare, tempestivamente, agli stessi Uffici, ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della titolarità del beneficio concesso;
5. **di dare atto** che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio;
6. **di trasmettere** copia del presente atto all'*interessato* per il godimento del congedo retribuito concesso, all'*Ufficio Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale*, all'*Ufficio Disciplina*; all'*Ufficio Trattamento Economico*; al *Ce.S.A. n° 5 – Ufficio Sperimentazione* e al *Settore Programmazione e Divulgazione* per i provvedimenti di competenza;
7. **di rendere** immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Responsabile
Ufficio Previdenza, contributi
e Affari Giuridici del personale
(P. Agr. Mario CIARDULLO)



Il Dirigente
Settore Amministrativo
(Dott. Antonio LEUZZI)

